



Settore Ragioneria e Tributi
Ufficio IMU - TASI
Largo Barale, 11
Telefono 0171/444333

Tributo per i servizi indivisibili (TASI) - ANNO 2015

A partire dall'anno 2014 è stato introdotto un nuovo tributo chiamato **(TASI) tributo per i servizi indivisibili** che affianca l'IMU nella tassazione dei fabbricati, comprese le abitazioni principali.

Le scadenze di versamento sono le seguenti:

PRIMA RATA:	16 giugno 2015 (ACCONTO)
SECONDA RATA:	16 dicembre 2015 (SALDO)

CHI DEVE PAGARE

Per l'anno 2015 la TASI è dovuta **esclusivamente** per i possessori **dell'abitazione principale** e assimilati, degli immobili che posseggono i requisiti di ruralità e dei cosiddetti "immobili merce".

COME CALCOLARE LA BASE IMPONIBILE

La base imponibile della TASI è la stessa prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU). Per calcolare la TASI sui fabbricati, occorre individuare la rendita catastale dell'immobile desumibile dalla visura catastale e rivalutarla del 5%. Al risultato così ottenuto deve essere applicato il moltiplicatore relativo alla categoria di appartenenza che di seguito vengono riepilogati:

CATEGORIA	MOLTIPLICATORE
da A/1 a A/9; C/2, C/6 e C/7;	160
da B/1 a B/8; C/3; C/4; C/5;	140
A/10 (uffici) e D/5	80
da D/1 a D/4; da D/6 a D/10;	65
C/1	55

Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, interamente posseduti da imprese, non iscritti in catasto ed individuati al 3° comma dell'art. 5 del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504, la base imponibile è determinata dal valore costituito dall'importo, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, aggiornato con i coefficienti indicati ai sensi del medesimo articolo 5 del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504.

COME CALCOLARE L'IMPORTO DA VERSARE

L'importo della prima rata della TASI è calcolata applicando alla base imponibile, così come sopra calcolata, le aliquote e le detrazioni deliberate.

L'imposta è dovuta per anno solare proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso o la detenzione; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. Per i mesi di 31 giorni si computa per intero il mese per il quale il possesso si è protratto per almeno 16 giorni.

Pertanto il pagamento per l'anno 2015 verrà determinato sulla base delle seguenti aliquote:

- Aliquota **2,5 per mille** per gli immobili di categoria da A2 ad A7 adibiti ad **abitazione principale**, dai soggetti passivi titolari di proprietà o altro diritto reale di godimento, e loro pertinenze ed immobili assimilati ossia:
 - unità immobiliari, già abitazione principale, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dell'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- Aliquota **2,5 per mille** per le unità immobiliari costruite e destinate dall'impresa costruttrice alla vendita;
- Aliquota **1,0 per mille** per le unità immobiliari censite in categoria D/10 e fabbricati censiti in categoria catastale C2, C6 e C7 con requisiti di ruralità;

Su tutte le altre fattispecie imponibili l'aliquota TASI è **azzerata**.

DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le pertinenze dell'abitazione principale classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo, si detraggono, **euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni**, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

La medesima detrazione è riconosciuta senza limite di età nel caso di parenti, in linea retta e collaterale entro il terzo grado, ed affini, entro il secondo grado, conviventi portatori di handicap con percentuale minima del 67%.

La detrazione deve essere rapportata al periodo dell'anno durante il quale si verificano i requisiti indicati e se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, esclusivamente titolari di un diritto reale di godimento, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente.

La suddetta detrazione si applica anche alle unità immobiliari assimilate all'abitazione principale soprarichiamate.

VERSAMENTO

Il versamento dell'imposta deve essere effettuato con il **modello di pagamento unificato (F24)** utilizzando i seguenti codici tributo:

Codice	Tributo
3958	TASI per l'abitazione principale e relative pertinenze
3959	TASI per i fabbricati rurali ad uso strumentale
3961	TASI per gli altri fabbricati

(per gli immobili merce)

Il pagamento del tributo deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a euro 0,49, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. L'importo annuo minimo del versamento è fissato in euro 2,00 e tale limite non è in ogni caso da intendersi come franchigia.

Il Modello F24 è reperibile negli sportelli bancari e postali e può essere scaricato e stampato dal sito www.agenziaentrate.gov.it ove sono riportate anche le istruzioni relative alla compilazione.

Sul sito del Comune www.comune.cuneo.gov.it, alla pagina del Settore Ragioneria e Tributi relativa alla TASI, è attivo un programma che effettua, inserendo la rendita catastale acquisibile da una **visura catastale aggiornata**, la relativa quota ed i mesi di possesso, il calcolo dell'imposta dovuta e la stampa del **modello F24** compilato.

ATTENZIONE !

Per l'anno 2015 NULLA è dovuto dagli INQUILINI.